

REGOLAMENTO

**di CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO
COOPERATIVO ITALIANO SPA**

**per la gestione del Dialogo
con gli Azionisti**

Fonte Normativa: Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 04.08.2022

Sommario

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Glossario | 3 |
| 2. | Premessa..... | 4 |
| 2.1. | OBIETTIVI DEL DOCUMENTO | 4 |
| 2.2. | ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO | 5 |
| 2.3. | CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 5 |
| 3. | Ruoli e Responsabilità | 7 |
| 3.1. | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 7 |
| 3.2. | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 7 |
| 3.3. | AMMINISTRATORE DELEGATO | 8 |
| 3.4. | SERVIZIO REGULATORY AFFAIRS & INVESTOR RELATIONS | 8 |
| 4. | Il Dialogo..... | 8 |
| 4.1. | IL DIALOGO REATTIVO | 9 |
| 4.2. | IL DIALOGO PROATTIVO | 10 |
| A. | Assemblea dei Soci..... | 11 |
| B. | Altri canali informativi | 11 |
| 5. | Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale..... | 12 |
| 6. | Allegati..... | 12 |

1. Glossario

Assemblea: indica l'Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Azionisti: ai fini del presente documento, indica i soggetti diversi dalle Banche di Credito Cooperativo titolari delle azioni ordinarie e/o privilegiate emesse da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Amministratore Delegato: indica l'Organo con funzione di gestione.

Banca/Banche affiliata/e: indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

“Capogruppo” o “Cassa Centrale Banca”: indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Consiglio di Amministrazione (CdA): indica l'Organo con funzione di supervisione strategica di Cassa Centrale Banca.

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: indica Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo.

Presidente del Consiglio di Amministrazione” o “Presidente”: indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca.

Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations: indica l'unità organizzativa deputata a ricevere e a raccogliere le richieste avanzate dagli Azionisti.

Soci: indica i soggetti titolari delle azioni ordinarie e privilegiate emesse da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Strutture della Capogruppo o Strutture: indica l'insieme delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici che compongono la struttura organizzativa della Capogruppo.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. riconosce al Dialogo costante e aperto con i propri Soci un ruolo chiave per realizzare il successo sostenibile dell'Impresa e/o del Gruppo. Cassa Centrale Banca, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e con l'obiettivo di conformare la gestione del Dialogo con gli Azionisti ai principi contenuti nelle Disposizioni di Vigilanza, intende adottare il presente "Regolamento per la gestione del Dialogo con gli Azionisti" (di seguito "il Regolamento").

Gli argomenti di discussione oggetto di Dialogo riguardano materie di competenza del Consiglio di Amministrazione quali, in particolare:

- *la strategia;*
- *i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi;*
- *la struttura del capitale;*
- *l'impatto sociale e ambientale;*
- *il governo societario*

Tale Dialogo può essere:

- di tipo "reattivo" qualora venga instaurato su richiesta degli Azionisti, come in precedenza identificati;
- di tipo "proattivo" qualora venga instaurato su iniziativa di Cassa Centrale Banca nei confronti dei Soci.

In particolare, il presente Regolamento intende regolamentare:

- le modalità con cui gli Azionisti possono presentare a Cassa Centrale Banca una richiesta di *engagement* ovvero con cui la Società può proporre a uno o più di tali soggetti di partecipare ad attività di *engagement*;
- le modalità ed i criteri con cui Cassa Centrale Banca valuta la propria disponibilità ad attivare un Dialogo diretto tra il Consiglio di Amministrazione o suoi componenti e gli Azionisti;

- il processo di gestione interno delle richieste presentate, ivi comprese le modalità di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, e di elaborazione e presentazione delle risposte ai soggetti interessati.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, su proposta del Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations, con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento si applica alle Strutture di Cassa Centrale Banca interessate e che vengono indicate nel presente documento.

Il Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi di Cassa Centrale Banca.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- **Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sez. V)**, ai sensi della quale *“Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, si dotano di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del Dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno: i) le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il Dialogo; ii) i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti; iii) i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate; iv) le differenze, ove opportune, tra le procedure relative al Dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti; v) le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario. La predisposizione di*

questa politica rappresenta una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza".

- **Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB):**
 - ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1, lett. a) *"1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro";*

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne nella versione tempo per tempo vigente:

- Statuto della Capogruppo;
- Normativa interna in materia assembleare ed elettorale;
- Codice Etico;
- Dichiarazione di carattere Non Finanziario.

Per quanto non espressamente statuito dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, alle fonti normative esterne ed interne sopra menzionate e ad eventuali altri Regolamenti approvati dalla Capogruppo riguardanti le medesime materie trattate dal presente documento.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'attività di gestione del Dialogo con gli Azionisti, venissero in rilievo informazioni aventi natura rilevante¹, privilegiata² o comunque riservata concernenti la Banca o il Gruppo Bancario Cassa Centrale, la Società opererà assicurando il rispetto delle disposizioni normative esterne ed interne tempo per tempo vigenti.

3. Ruoli e Responsabilità

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il presente Regolamento, le sue modifiche ed integrazioni;
- esercita un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio relativamente all'applicazione del Regolamento ed all'andamento del Dialogo, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

3.2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- è il soggetto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, lett. f) dello Statuto, intrattiene i rapporti con i Soci, avvalendosi, per lo svolgimento di tale compito, dell'ausilio delle Funzioni Aziendali competenti;
- in coordinamento con il Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations:
 - decide di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il Dialogo con gli Azionisti;
 - definisce le modalità di Dialogo;
 - esamina le richieste informative degli Azionisti e gestisce la raccolta di informazioni e contenuti dalle altre Funzioni competenti per l'esecuzione del Dialogo;

¹ Nell'accezione di cui alle Linee Guida Consob n. 1/2017 dell'ottobre 2017 sulla "Gestione delle informazioni privilegiate".

² Secondo la definizione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato – "MAR").

- se ritenuto opportuno e/o necessario in considerazione dell'oggetto del engagement, coinvolge nelle richieste di Dialogo l'Amministratore Delegato, singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o altri Dirigenti del Gruppo;
- con l'ausilio del Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations, cura e monitora la corretta attuazione del Regolamento, tenendo debitamente informati, entro la prima riunione utile, gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del Dialogo con gli Azionisti.

3.3. AMMINISTRATORE DELEGATO

Può essere coinvolto nella gestione delle richieste di Dialogo nei casi in cui la sua presenza sia ritenuta utile in considerazione delle tematiche oggetto del Dialogo.

3.4. SERVIZIO REGULATORY AFFAIRS & INVESTOR RELATIONS

Il Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations:

- supporta operativamente il Presidente attraverso:
 - la raccolta di richieste di Dialogo e la gestione delle relazioni con la generalità degli Azionisti;
 - il coordinamento delle attività delle Strutture competenti che, di volta in volta, si ritiene necessario porre in essere alla luce delle indicazioni fornite dal Presidente per la gestione del Dialogo con gli Azionisti;
 - la programmazione dei contenuti del Dialogo con i rispettivi interlocutori.
- comunica ai soggetti richiedenti l'esito delle relative richieste;
- per quanto concerne le forme di Dialogo "proattivo" gestisce la trasmissione agli Azionisti delle richieste di Dialogo che Cassa Centrale Banca intende avanzare.

4. Il Dialogo

Essendo nell'interesse di Cassa Centrale Banca acquisire opinioni e proposte, nonché accrescere la comprensione dei reciproci punti di vista, nella gestione del Dialogo con gli Azionisti la stessa opera secondo i principi di:

- **trasparenza e chiarezza:** la gestione del Dialogo dovrà consentire alle parti di sviluppare valutazioni informate, attraverso contenuti chiari, completi, corretti e veritieri, evitando ogni forma di informazione selettiva non giustificata;
- **tempestività:** risposte ai quesiti e riscontri dovranno essere forniti tempestivamente, con modalità e tempistiche congrue al caso trattato;
- **parità di trattamento:** le comunicazioni verranno gestite nel pieno rispetto delle parità di trattamento al fine di assicurare condizioni identiche fra Azionisti che si trovano nella medesima condizione;
- **promozione del *purpose* aziendale:** la Società collabora con gli Azionisti per garantire che le informazioni fornite nel corso del Dialogo siano efficaci e rappresentative del *purpose* aziendale;
- **compliance:** Cassa Centrale Banca rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di *governance*, assicurando in ogni caso l'applicazione dei principi di collaborazione e trasparenza con le autorità, i regolatori e gli enti pubblici competenti.

Il Dialogo può avvenire sia su richiesta degli Azionisti ("dialogo reattivo") che su iniziativa di Cassa Centrale (dialogo proattivo). Nei paragrafi seguenti vengono descritti i due processi.

4.1. IL DIALOGO REATTIVO

Gli Azionisti che intendono attivare il Dialogo in ordine agli argomenti in precedenza indicati, devono formulare una richiesta in forma scritta e inviarla con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società, indicando all'interno della richiesta un indirizzo e-mail di contatto, ovvero inviare la richiesta mediante posta elettronica ad apposita casella *e-mail* dedicata. La richiesta deve contenere l'indicazione delle proprie generalità, dei propri contatti, di un indirizzo di posta elettronica e delle persone incaricate del Dialogo per conto del richiedente. Nella richiesta devono essere altresì indicate in maniera esauriente le modalità di Dialogo e il tema da trattare, articolando le eventuali domande, richieste di chiarimenti e proposte le motivazioni della richiesta.

Non appena ricevuta una richiesta di Dialogo, il Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations informa prontamente il Presidente.

Eventuali richieste dirette ad altri Amministratori o componenti del Collegio Sindacale devono essere prontamente comunicate al Presidente, che coinvolgerà il Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations affinché le stesse vengano processate ai sensi del presente Regolamento.

Il Presidente, con l'eventuale supporto di altri Amministratori coinvolti nell'ambito della richiesta, del Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations e delle altre Strutture della Banca eventualmente coinvolte da quest'ultima, valuta la richiesta di Dialogo e decide in merito all'accettazione della stessa e alle modalità di svolgimento del Dialogo medesimo.

È facoltà del Presidente, con il supporto del Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations, richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle iniziative di Dialogo.

Il Presidente valuta se il Dialogo richiesto sia nell'interesse della Banca e se possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nel valutare la richiesta vengono, tra l'altro, tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- il fatto che le informazioni siano già state rese disponibili ai Soci;
- l'avvenuta precedente instaurazione di un Dialogo sul medesimo argomento con lo stesso soggetto;
- il potenziale interesse alla tematica da parte degli altri Soci;
- l'esito della valutazione di richieste simili pervenute in passato;
- l'esito di precedenti votazioni assembleari;
- la presenza di eventuali conflitti di interesse in capo ai richiedenti;
- gli orientamenti espressi in materia di voto sulle materie poste all'ordine del giorno in sede assembleare.

Al termine della valutazione, la richiesta:

- può avere seguito, anche con contenuti e modalità diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta. In tale caso il richiedente viene informato della decisione della Società di accettare il Dialogo e delle relative modalità di svolgimento;
- può non avere seguito. In questa ipotesi, il richiedente riceve una comunicazione e-mail con l'indicazione delle motivazioni per le quali si è reputato di non dare seguito alla richiesta.

4.2. IL DIALOGO PROATTIVO

Per quanto concerne il Dialogo "proattivo" il Presidente ha facoltà – e in taluni casi è tenuto – a proporre, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, uno o più momenti di

Dialogo con gli Azionisti, cui potranno prendere parte anche uno o più componenti del Consiglio (sulla base eventualmente della competenza per materia) con il supporto, se del caso, delle competenti Funzioni Aziendali, da svolgersi con le modalità ritenute più opportune.

Di seguito sono dettagliate le attività che la Capogruppo può – o, a seconda dei casi, è tenuta – a svolgere al fine di favorire il processo informativo degli Azionisti.

A. Assemblea dei Soci

La Banca presta specifica attenzione affinché le informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in Assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili ai Soci in forma chiara e in modo facilmente accessibile.

Lo Statuto e la normativa interna in materia assembleare ed elettorale favoriscono e facilitano la partecipazione più ampia possibile dei Soci alle Assemblee, nonché l'agevole esercizio dei diritti da parte degli stessi. Quest'ultimo disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria indicando, tra l'altro, le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

Per quanto concerne le modalità di intervento dei Soci in Assemblea si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa interna in materia assembleare ed elettorale tempo per tempo vigente.

B. Altri canali informativi

A titolo esemplificativo, l'informazione avviene anche attraverso:

- la comunicazione nel corso dell'anno riguardante i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per la Banca;
- campagne informative, in occasione della convocazione dell'Assemblea al fine di veicolare tutte le informazioni inerenti alla partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto;
- invio e/o pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet della Banca di presentazioni, documenti e comunicati stampa di interesse secondo le modalità ritenute più adeguate ed efficaci.

L'organizzazione tecnica delle sessioni di Dialogo menzionate (luogo e orario, corrispondenza con i soggetti richiedenti, supporti tecnologici, eventuali servizi di traduzione simultanea) compete al Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il supporto del Servizio Regulatory Affairs & Investor Relations.

5. Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

Con cadenza annuale, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in merito:

- alle attività svolte ai sensi di quanto previsto nei paragrafi precedenti;
- ai contenuti significativi dei momenti di Dialogo;
- alle eventuali Richieste a cui si è deciso di non dare seguito;
- qualora ritenuto opportuno, alle Richieste ricevute e per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di gestione e/o la sessione di Dialogo.

Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene altresì informato il Collegio Sindacale.

6. Allegati

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI